

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 179

L'Avv. (omissis), con domanda pervenuta il (omissis) 2020, ha formulato richiesta di parere deontologico in ordine alla compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'esercizio dell'attività di lavoratore autonomo di carattere artistico nonché in ordine alla interpretazione dei requisiti previsti dall'art. 21 L. 247/2012 (legge professionale) e dell'art. 2, comma 1 del regolamento n. 47 del 25 febbraio 2016 (regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense), con particolare riferimento al criterio della prevalenza.

Il Consiglio

- udita la relazione del Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Ceré,

Osserva

Appare opportuno preliminarmente richiamare gli artt. 6 e 9 del Codice Deontologico Forense; il primo afferma l'obbligo degli iscritti all'albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo, al comma secondo, che le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione.

L'Art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) stabilisce che: 1) l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza; 2) l'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Quanto alle incompatibilità, queste sono disciplinate dalla L. 31.12.12 n. 247- legge professionale -, che all'art. 18 prevede i casi di incompatibilità tra l'attività forense e le altre professioni o attività e, al comma 1, lettera a), esclude quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, che pertanto sono, esplicitamente, ritenute compatibili e consentite.

Inoltre, il Consiglio nazionale forense (parere 26 aprile 2017, n. 27, richiamato anche dall'istante) ha evidenziato come le norme sull'incompatibilità della professione di avvocato siano di

carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e applicazione e non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti, essendo le ipotesi di incompatibilità tassativamente elencate nell'art. 18 L.P.

L'art. 21 della medesima legge professionale impone che l'esercizio professionale sia effettivo, continuato, abituale e prevalente; tali requisiti sono disciplinati dal regolamento n. 47 del 26 aprile 2016 che, all'art. 2, comma secondo, stabilisce:

"2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;*
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;*
- c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;*
- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;*
- e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;*
- f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge."*

Infine, fermo quanto sopra, non si rileva la sussistenza di alcuna specifica disposizione, relativa allo svolgimento dell'attività di lavoratore autonomo di carattere artistico che sia in esplicito conflitto con la normativa tutta sopra richiamata.

Parole/frasi chiave: artt. **6, 9 CDF** - artt. **18, 21 L.p.** - art. **2 D.M. n. 47 del 26 aprile 2016**; esercizio professionale - requisiti - incompatibilità